

### **Modalità di elezione dei rappresentanti nella Giunta di Facoltà**

1. Le elezioni dei rappresentanti dei Professori ordinari, dei Professori associati, dei Ricercatori e degli Studenti nella Giunta della Facoltà sono indette dal Preside, almeno trenta giorni prima della data del loro svolgimento in un'apposita adunanza dell'Assemblea di Facoltà, e sono valide se ad esse partecipa almeno il 30 per cento degli aventi diritto. Nel caso non si raggiunga il *quorum* sopraindicato, il Preside indice, entro dieci giorni, una nuova elezione.
2. L'elettorato attivo spetta, in rappresentanza delle rispettive componenti, ai Professori ordinari, ai Professori associati, ai Ricercatori e ai Rappresentanti degli studenti nell'Assemblea di Facoltà.
3. L'elettorato passivo spetta, in rappresentanza delle rispettive componenti, ai Professori ordinari, ai Professori associati e ai Ricercatori, componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, ovvero Presidenti dei Corsi di Studio o Coordinatori di Area Didattica o di Dottorato, nonché ai Rappresentanti degli studenti nell'Assemblea di Facoltà.
4. In considerazione dell'attuale composizione dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, il numero dei rappresentanti elettivi nella Giunta di Facoltà è fissato nel numero di 5 Professori ordinari, 7 Professori associati, 8 Ricercatori e 4 studenti.
5. Il Preside, contestualmente al provvedimento di indizione delle elezioni, provvede alla pubblicazione, anche per via telematica, dell'elenco provvisorio dell'elettorato attivo e passivo per la Giunta di Facoltà. Ciascun componente dell'Assemblea di Facoltà può presentare reclamo all'Ufficio elettorale di Facoltà avverso tale elenco provvisorio, nel termine perentorio di due giorni dalla sua pubblicazione. L'Ufficio elettorale di Facoltà decide, in via definitiva, con provvedimento motivato, sentiti, ove lo ritenga opportuno, i presentatori dei reclami, entro i due giorni successivi.
6. In assenza di reclami o a seguito dei relativi provvedimenti dell'Ufficio elettorale di Facoltà, il Preside pubblica, anche per via telematica, l'elenco definitivo dell'elettorato attivo e passivo e, contestualmente, un avviso per la presentazione delle candidature per la Giunta di Facoltà. Tale presentazione avviene tramite manifestazione di volontà, con lettera o email indirizzata al Preside, sottoscritta da ciascun titolare dell'elettorato passivo per la Giunta di Facoltà, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle candidature per la Giunta di Facoltà e comunque almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, il Preside provvede alla pubblicazione, anche per via telematica, dell'elenco dei candidati per la Giunta di Facoltà, distinti per componenti.
7. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
8. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, sino a raggiungere il numero di rappresentanti previsto per ciascuna componente. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nella Facoltà e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Per quanto

riguarda i Rappresentanti degli studenti, in caso di parità di voti, è eletto il candidato con minore anzianità di iscrizione alla Facoltà.

9. L'Ufficio elettorale di Facoltà è nominato, con proprio provvedimento, dal Preside ed è composto da un Professore ordinario, che lo presiede, da un Professore associato, da un Ricercatore e dal Coordinatore di Facoltà. Tale Ufficio, oltre alle funzioni espressamente previste nelle presenti *Modalità di elezione dei rappresentanti nella Giunta di Facoltà*, sovrintende allo svolgimento delle operazioni elettorali, si pronuncia sui risultati delle votazioni e decide su tutti i reclami. Il Preside, d'intesa con l'Ufficio elettorale di Facoltà, nomina i componenti di una o più Commissioni di seggio per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Tali Commissioni sono composte ciascuna da un Professore ordinario, di un Professore associato e da un Ricercatore.
10. Il Preside, su proposta dell'Ufficio elettorale di Facoltà, emana le disposizioni attuative e integrative delle presenti "*Modalità di elezione dei rappresentanti nella Giunta di Facoltà*", che si rendano eventualmente necessarie.
11. Le presenti *Modalità di elezione dei rappresentanti nella Giunta di Facoltà* entrano in vigore a seguito dell'approvazione, da parte degli organi centrali di Ateneo, del Regolamento della Facoltà di Economia, approvato dalla Giunta di Facoltà in data 2 aprile 2014 e dall'Assemblea di Facoltà in data 15 maggio 2014.